



CONFINDUSTRIA EMILIA

AREA CENTRO

Le imprese di Bologna,
Ferrara e Modena

Riferimenti

[FISCO E DIRITTO D'IMPRESA](#)

31/03/2020

Rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione utilizzato nel 1° trimestre 2020. Possibile inoltrare la domanda entro il 30 giugno.

Protocollo: 92006/2020

Uffici Interessati: Acquisti, Amministrazione, Commerciale, Logistica e trasporti, Produzione

Argomenti: FISCO, Accise

POSSO

Scadenza 30 giugno 2020

A chi interessa Trasporto merci terzi i conto proprio

Fonte Agenzia dogane nota n. 96399/RU

Normativa DPR 9 giugno 2000, n.277

L'Agenzia delle dogane ha mantenuto invariata l'entità del rimborso delle accise per il primo trimestre 2020 (dal 1° gennaio al 31 marzo) che ammonta a € 214,18 per ogni mille litri di gasolio. Ha inoltre reso disponibile il software e il modello di dichiarazione aggiornati per la compilazione dell'istanza.

Novità

A decorrere dal 1° gennaio 2020, è stato fissato il limite quantitativo di un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che può beneficiare dell'agevolazione, per ogni chilometro percorso.

Termini

L'istanza va presentata dal 1° al 30 aprile 2020. Tuttavia, considerata l'emergenza sanitaria da Coronavirus, gli interessati possono trasmettere la domanda fino al **30 giugno 2020** (secondo quanto disposto dall'articolo 62, comma 6, DL n. 18/2020).

Il termine non è perentorio, infatti la decadenza del diritto al credito si verifica decorsi 24 mesi dal giorno successivo al trimestre di cui si chiede il rimborso.

A chi spetta l'agevolazione

- agli esercenti l'attività di autotrasporto merci, per conto terzi o per conto proprio, con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e di categoria ambientale superiore alla Euro 2.
- agli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al DLgs. 422/1997 e relative leggi regionali di attuazione;
- alle imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al DLgs. 285/2005, le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato DLgs. 422/1997, le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;
- agli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Gli acquisti eseguiti presso i distributori automatici devono essere documentati con fattura elettronica contenente la targa del veicolo rifornito (art. 3, c.3. DPR n.277/2000; Nota Agenzia Dogane n. 64837/RU del 7 giugno 2018).

Software e invio telematico

Il software per la compilazione dell'istanza è reperibile sul sito dell'Agenzia delle dogane (<https://www.adm.gov.it/portale/dogane>) nella sezione Accise > Benefici per il gasolio da autotrazione. La dichiarazione può essere inoltrata telematicamente tramite il Servizio Telematico Dogonale - EDI (è necessaria l'abilitazione).

In alternativa, la dichiarazione può essere stampata e presentata agli uffici corredata dai file su supporto informatico (CD-rom, DVD, Pen drive).

Utilizzo del credito

Il beneficio è fruito tramite il rimborso o la compensazione delle somme spettanti. In quest'ultimo caso, la compensazione va effettuata con il modello F24 utilizzando il codice tributo 6740 esclusivamente attraverso i canali telematici Entratel o Fisconline(art. 3 DL n.50/2017).

Il credito d'imposta va riportato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (Risoluzione Agenzia delle entrate n.68/E/2017).

Decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda senza che l'Agenzia delle dogane abbia notificato l'accoglimento o il diniego, il credito può essere utilizzato in compensazione grazie al principio del silenzio-assenso. Se la compensazione viene effettuata anticipatamente rispetto al rilascio dell'attestazione o al formarsi del silenzio assenso, la sanzione prevista varia da 500 a 3.000 euro.

I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al 4° trimestre del 2019 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2021. Da tale data decorre il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2022.

Per approfondimenti contattare il dott. Piero Candeloro cell. 3316368202